Organizzazione di Volontariato
"GRUPPO DONNE DI PONTE SAN NICOLÓ"

Via I. Alpi, 18 b – 35020 PONTE SAN NICOLÓ (PD)
C.F.: 92035400289

VERBALE ASSEMBLEA SOCIE/I del 11/10/2022

Oggi 11 del mese di ottobre 2022 alle ore 17,30 presso la sede del laboratorio sito presso il Centro Rigoni Stern in Ponte San Nicolò (PD) si è riunita, su convocazione della Presidente, l'assemblea delle Socie/i della Organizzazione di Volontariato GRUPPO DONNE DI PONTE SAN NICOLO', in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta, per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio al 31/12/2021 e relativi allegati;
2) Adeguamento dello Statuto alle richieste della Regione per iscrizione al RUNTS;
3) Varie ed eventuali.

La Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e alla presenza delle/i socie/i, nonché la presenza e la regolarità delle deleghe conferite, dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra Bettio Patrizia a svolgere le funzioni di segretaria.

Trattando il **primo punto** posto **all'ordine del giorno** la Presidente espone i dati di bilancio concludendo con un risultato positivo pari a euro **335,65 utile derivante** dall'attività dell'anno 2021 che verrà utilizzata per scopi benefici nell'anno 2022.

L'Assemblea delle Socie/i all'unanimità delle/i presenti e senza astensione alcuna, delibera l'approvazione e del bilancio anno 2021.

Al **secondo punto** vi è la richiesta da parte della Regione di adeguamento Statuto per procedere con l'iscrizione al RUNTS. E' stato modificato lo Statuto convertendo al femminile e maschile tutte le parti in cui in precedenza vi era indicata solo la voce femminile.

L'Assemblea delle Socie/i all'unanimità delle/i presenti e senza astensione alcuna, delibera l'approvazione della modifica dello Statuto secondo le nuova normative indicate dalla Regione, prendendo atto che la Presidente porrà in essere gli atti conseguenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione dell'ODV nel registro al RUNTS.

Non essendoci altri punti da trattare nella presente riunione viene redatto il presente verbale che tutti le persone presenti approvano.

Alle ore 18,45 l'assemblea viene sciolta.

La Segretaria
Bettio Patrizia

La Presidente
Orietta Cisotto

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
Reg. 17 NOV 2022 S.3
Reg. n° 7541
€ ESENTE

Il Funzionario addetto (*)
Ignazio BRUNO

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Dr. Rodolfo Savio"

Organizzazione di Volontariato

"GRUPPO DONNE DI PONTE SAN NICOLÓ ODV"

Via Ilaria Alpi, 18 b – 35020 PONTE SAN NICOLÓ (PD)

COD. FISC. 92035400289

STATUTO

Gruppo Donne
di Ponte S. Nicolo'

ART. 1 – **Denominazione e sede**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Organizzazione di Volontariato GRUPPO DONNE DI PONTE SAN NICOLÓ ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in Via Ilaria Alpi 18 b, nel Comune di Ponte San Nicolò (PD) codice fiscale 92035400289.

Il trasferimento della sede legale, che è deliberato dall'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, al Registro nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 – **Statuto**

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs.117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – **Efficacia dello statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza ogni associata/o; esso costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4 – **Interpretazione dello Statuto**

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5 –**Finalità e Attività**

L'Organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ~~in~~ particolare, l'organizzazione si propone di:

- Promuovere occasioni di incontro tra tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle donne del Comune di Ponte San Nicolò e di favorire la loro partecipazione a iniziative esterne a carattere culturale, sociale, formativo e ricreativo;
- Organizzare attività finalizzate alla crescita culturale delle persone associate con possibilità di allargare tali iniziative a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle donne.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate, sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- incontri e dibattiti su temi di cultura generale, sociale e formativa, pace e diritti umani;

- organizzazione di eventi, rassegne, manifestazioni e mostre concorso in campo artistico e culturale;
- iniziative ecologiche e a tutela dell'ambiente, campagne per l'impiego di materiali riciclabili e l'incremento dell'economia circolare;
- promozione e/o organizzazione di visite guidate ad eventi, mostre, musei, spettacoli e concerti;
- organizzazione di corsi e dibattiti di conoscenza corporea, alimentazione e salute;
- realizzazione di corsi di manualità e altre forme di creatività come "Il laboratorio dei saperi";
- realizzazione annuale della Giornata Internazionale della Donna con proposte di riflessione sulla realtà della donna e momento d'incontro conviviale;
- iniziative legate alla diffusione della cultura di pace e alla valorizzazione delle diversità di genere, finalizzata alla prevenzione della violenza sulle donne;
- partecipazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, a iniziative e/o progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, anche finalizzata alla promozione della donna attraverso l'istruzione, la formazione e l'imprenditoria.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 –**Ammissione**
Sono associati/e dell'Organizzazione le **persone fisiche** che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all'Organizzazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.
Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda della persona interessata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
La deliberazione è comunicata all'interessata/o e annotata nel "libro socie/i" dell'associazione.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessata/o entro 60 giorni, motivandola.
L'aspirante associata/o può, entro 60 dalla comunicazione di cui al punto precedente, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associata/o è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria delle associati/e temporanei/e.

ART. 7 – **Diritti e doveri delle persone associate**
Ogni associata/o ha pari diritti e doveri.
Ha il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletta/o negli stessi;
- essere informata/o sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'Ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea, se iscritta/o da almeno due mesi nel libro delle persone associate;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

ART. 8 – **Volontaria/o e Attività di volontariato**
La persona associata volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associata/o volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.
L'attività dell'associata/o volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle persone che svolgono attività di volontariato possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 – **(Perdita della qualifica di associata/o)**
La qualità di associata/o si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
L'associata/o può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La persona associata viene dichiarata automaticamente decaduta quando non provvede al versamento della quota associativa (qualora stabilita e in vigore) entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associata/o che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere esclusa/o dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata/o. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla persona associata interessata al provvedimento.
L'associata/o può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 – **(Organi sociali)**
Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea delle associate e degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- la/il Presidente.
- **Organo di controllo**, al verificarsi delle condizioni di legge
- **Organo di revisione**, al verificarsi delle condizioni di legge

Alle/ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutte/i le/i partecipanti possano essere identificate/i e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 – **(L'assemblea)**
L'Assemblea è composta dalle/dagli associate/i dell'Organizzazione, iscritte/i nel Libro delle persone associate. È l'organo sovrano.
Ogni associata/o ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un'altra persona associata, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associata/o può rappresentare fino ad un massimo di tre persone associate.
Gli/le associati/e minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.
L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dalla/dal Vice Presidente o persona nominata come Presidente da parte delle persone convenute all'Assemblea stessa.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dalla/dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
La comunicazione di cui al punto precedente può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita o divulgata al recapito risultante dal libro delle persone associate.
L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo delle persone associate o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – **(Compiti dell'Assemblea)**
L'Assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca le/i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle/dei associate/i;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 – **(Assemblea ordinaria)**
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle persone associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli/le amministratori/trici non hanno diritto di voto.

ART. 14 – **(Assemblea straordinaria)**
L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la metà più una delle persone associate e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno metà più una delle persone associate.

ART. 15– **(Consiglio Direttivo)**
Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 11 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, comprese la/il Presidente e la/il Vice Presidente. Nomina la/il Segretaria/o verbalizzante.
Dura in carica per n. 3 anni: le/i sue/suoi componenti possono essere elette/i per n. 2 mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone presenti.
Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi delle/degli amministratrici/tori si applica l'art. 2475 ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione delle persone associate;
- accoglie o rigetta le domande delle persone aspiranti associate.

Il potere di rappresentanza attribuito alle/ai consigliere/i è generale: le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle/dei non elette/i. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, le/i nuove/i componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati/e per nuove elezioni.

La/Il Presidente dell'Organizzazione di volontariato è la/il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominata/o dall'Assemblea assieme alla/al Vice Presidente e alle/agli altre/i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – **(La/Il Presidente)**
La/Il Presidente è eletta/o dall'Assemblea a maggioranza delle/i presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la/o impegnano verso l'esterno.
La/Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la/il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione della/del nuova/o Presidente e del Consiglio Direttivo.
La/Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
La/Il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta essa sia impossibilitata/o nell'esercizio delle proprie funzioni e viene nominata/o dall'Assemblea contestualmente alla/al Presidente.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

La/Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle/agli amministratrici/tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da una/un revisore contabile iscritta/o al relativo registro.

ART. 19 – **(Libri sociali)**
L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro delle persone associate tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenute a cura di quest'ultimo;
d) il registro delle/dei volontarie/i, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutte le persone associate hanno il diritto di esaminare i libri sociali conservati presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 – **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – **(I beni)**
I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili e i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e che può essere consultato dalle/dai associate/i.

ART. 22 – **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**
L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – **(Bilancio)**
Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 – **(Bilancio sociale)**
È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – **(Convenzioni)**
Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla/dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della/del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26 – **(Personale retribuito)**
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 27 – **(Responsabilità e assicurazione delle persone associate volontarie)**
Le persone associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – **(Responsabilità dell'Organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 29 – **(Assicurazione dell'Organizzazione)**
L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30 – **(Devoluzione del patrimonio)**
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che si occupano di tematiche femminili nel territorio provinciale padovano, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 – **(Disposizioni finali)**
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – **(Regolamenti di attuazione)**
Sulla base del presente Statuto, potranno essere emanati specifici Regolamenti di attuazione.

ART. 31 – **(Norma transitoria)**
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto entra in vigore in data 11 ottobre 2022.